Civile Ord. Sez. 5 Num. 26372 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 07/10/2026

ICI IMU
ACCERTAMENTO
TERRENO
COLTIVATORE DIRETTO
RINUNCIA A MOTIVI DI RICORSO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11396/2020 R.G., proposto

DA

Mercurio Giampiero, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Annecchino, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *marco.annecchino@avvocato.pe.it*), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Molica e dall'Avv. Santa Durante, entrambi con studio in Catanzaro, ove elettivamente domiciliato (presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale) (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: *saverio.molica@certificata.comune.catanzaro.it*; *santa.durante@certificata.comune.catanzaro.it*; *avvocatura@certificata-.comune.catanzaro.it*), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria l'11 settembre 2019, n. 3113/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

FATTI DI CAUSA

1. Giampiero Mercurio ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria l'11 settembre 2019, n. 3113/1/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 2733 del 18 dicembre 2014 da parte del Comune di Catanzaro nei confronti del medesimo, notificatogli il 16 dicembre 2015, per l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2010, nella misura di € 16.596,36, con riguardo ad un'area edificabile sita nel medesimo Comune, censita in catasto con le particelle 279, 280, 281 e 282 del folio 37 e classificata nella zona "*G4*" del vigente P.R.G., essendosene disconosciuta l'esenzione per la qualità di coltivatore diretto, a dispetto dell'accertamento fattone con il giudicato formatosi su sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il 9 marzo 2015, n. 714/4/2015, con riguardo all'ICI relativa all'anno 2008 sulla medesima area edificabile, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Catanzaro avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il 25 novembre 2016, n. 2888/2/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado – che, dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva respinto il ricorso originario del contribuente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul rilievo: che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sull'inedificabilità di fatto del terreno e sulla decadenza del P.R.G. non erano condivisibili; che la classificazione del suolo nel P.R.G. ne determinava un incremento di valore; che il giudicato esterno eccepito dal contribuente non poteva essere esteso alla fattispecie in decisione perché l'ultrattività poteva riguardare solamente le esenzioni e le agevolazioni pluriennali; che il contribuente non poteva essere considerato coltivatore diretto, ritraendo egli la maggior parte del proprio reddito dall'esercizio della professione medica.

3. Il Comune di Catanzaro ha resistito con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; in tale sede, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo e al secondo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Tuttavia, con la memoria *ex* art. 380-*bis*.1, primo comma, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente – senza la necessità di una procura speciale *ad hoc* (Cass., Sez. 6^-3, 16 gennaio 2021, n. 414; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19530; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14035; Cass., Sez. 2^, 10 giugno 2026, n. 18878) - ha espressamente rinunciato al primo motivo e al secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento (sotto le rubriche: «*1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.*»; «*2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.*»), rendendosi superflua una decisione sulla fondatezza o meno di tali censure (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2021, n. 26531;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19530; Cass., Sez. 2^, 25 novembre 2025, n. 30932; Cass., Sez. 2^, 10 giugno 2026, n. 18878).

Più precisamente, la formula decisoria della *absolutio ab instantia* è la dichiarazione di inammissibilità dei motivi rinunciati per carenza sopravvenuta di interesse ad una qualsivoglia pronuncia *ex* art. 100 cod. proc. civ (in termini, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2003, n. 15962; Cass., Sez. 6^-3, 27 agosto 2020, n. 17893; Cass., Sez. 3^, 1 settembre 2026, n. 24915).

2. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello con motivazione assolutamente carente o meramente apparente, non essendo stata data «*una spiegazione logica e convincente alla scelta di andare di contrario avviso rispetto alle motivate conclusioni raggiunte*» dal consulente tecnico d'ufficio.

3.1 Il predetto motivo è fondato.

3.2 Come è noto l'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «*(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)*».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "*motivazione apparente*", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "*minimo costituzionale*" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

3.3 A ben vedere, la motivazione della sentenza impugnata è vaga e generica nel dare contezza degli elementi apprezzabili ai fini della stima dell'immobile.

Difatti, la sentenza impugnata ha apprezzato la correttezza della valutazione del valore venale da parte dell'ente impositore, disattendendo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza alcuna motivazione concreta sui criteri estimativi, essendosi limitato ad affermare che, «*per giurisprudenza pacifica, l'inserimento di un terreno nel PRG*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vale a determinare un incremento del valore del terreno che il Comune di Catanzaro determina sulla scorta delle valutazioni operate dall'ufficio tecnico in base all'utilizzo dei fondi aventi le medesime caratteristiche e dei dati catastali».

Tuttavia, tale argomentazione non fornisce alcun riscontro sulla metodologia di stima che l'ente impositore avrebbe applicato, senza neppure giustifica il proprio dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (riportate alle pagine da 21 a 26 del ricorso).

4. Tale esito comporta, altresì, l'assorbimento dei restanti motivi (sotto le rubriche: «*4. Violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.; 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.*»; «*5. Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.*»), risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.

5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l'inammissibilità del primo motivo e del secondo motivo, nonché l'assorbimento del quarto motivo e del quinto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione la motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara l'inammissibilità del primo motivo e del secondo motivo per carenza sopravvenuta di interesse; dichiara l'assorbimento del quarto motivo e del quinto motivo; cassa la sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale